



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 50 del 30 luglio 2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 20:05 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia		A
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene		A
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Bonfantoni Francesco, Cafaro Alberto, Ramello Sabrina.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle da imposta municipale propria (IMU), nelle sue numerose versioni dal 2012 ad oggi, come del resto la ex Imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui la IMU rappresenta una derivazione;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla determinazione delle aliquote come dal combinato disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, articolo 1, commi da 748 a 754, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 169;

PREMESSO che:

- la prima versione dell'IMU era nata nel 2012, in sostituzione dell'ICI, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- successivamente il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 7 giugno 2012 è stato approvato il primo regolamento comunale in materia di IMU;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 luglio 2014, il predetto regolamento è stato successivamente adeguato alla normativa della Legge n. 147/2013 istitutiva della IUC,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2016 e n. 10 del 27 marzo 2019 sono state apportate modifiche al regolamento approvato con deliberazione C.C. 42/2014;

PRESO ATTO che i tributi locali nell'anno 2020 sono stati interessati da diversi interventi normativi destinati a scrivere una nuova importante pagina di storia della fiscalità locale, tra cui la semplificazione fiscale mediante l'abolizione della TASI a favore di una nuova disciplina dell'IMU;

RICORDATO in particolare che tale “rivoluzione” è dovuta all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) avente ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, la quale all'articolo 1, comma 738 dispone che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

PRECISATO che il suddetto comma 738 sancisce l'abolizione definitiva della TASI e dell'IMU, così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, definendone per quest'ultima un nuovo quadro normativo contenuto nella medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dal comma 739 fino al comma 783;

ATTESO che ai fini di una corretta applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è necessario approvare un nuovo regolamento ed un nuovo quadro delle aliquote, entrambi valevoli a partire dall'anno d'imposta 2020, in conformità della citata legge, nonché designare un Funzionario Responsabile dell'Imposta ai sensi del comma 778, art. 1 della ultra citata normativa;

RICORDATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 4 giugno 2020 ha nominato il Funzionario responsabile della (nuova) IMU nella Dott.ssa Agnese Granchi a cui *“sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”*, ai sensi della nuova disciplina dettata dalla Legge 27 dicembre 2019, 160, art. 1 comma 778;

RICHIAMATA la deliberazione di questo Organo, n. 49 del 16 luglio 2020, ad oggetto *“Approvazione “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)” ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160”*;

CONSIDERATO quindi che ai fini dell'applicazione della nuova IMU ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per quanto attiene la competenza comunale, resta da definire il quadro delle aliquote vevoli per l'anno 2020, da stabilire nel rispetto degli ambiti di manovra fissati dalla citata normativa e precisati di seguito;

ANALIZZATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che nel definire il quadro normativo generale della “nuova” IMU, fissa prima di tutto i capisaldi per l'applicazione del tributo, ossia i soggetti attivi e passivi e i presupposti, come di seguito sintetizzato:

- i *commi 740 e 741* definiscono il presupposto del tributo, ed in particolare:
 - il comma 740 afferma che il medesimo è costituito dal *“possesso di immobili”*, analogamente a quanto accadeva con l'IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, escludendo però dal presupposto *“il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 (...) salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”*;
 - il comma 741 entra nel merito della definizione di ogni fattispecie costituente il presupposto, dando chiara indicazione di cosa si intende per fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area edificabile e terreno agricolo;
- il *comma 742* dà indicazione in merito al soggetto attivo dell'imposta, definendo tale *“il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”*, e precisa che *“l'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”*;
- il *comma 743* precisa invece i soggetti passivi dell'imposta, definendo in linea generale tali *“i possessori di immobili”*, ossia *“il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”*, in continuità con il regime IMU versione precedente, nonché ancor prima con l'ICI, analizzando poi particolari fattispecie di soggetti passivi in continuità con la normativa precedente ed apportando novità relativamente al genitore assegnatario della casa familiare che è soggetto passivo solo in presenza di figli affidati. Lo stesso comma precisa inoltre, innovando rispetto alla precedente disciplina dell'IMU il concetto dell'autonomia della obbligazione;

PREMESSO che la scacchiera delle aliquote IMU è definita all'interno della Legge 27 dicembre 2019, 160, art. 1, in un gruppo di commi dal 748 al 755, ove nell'ottica di una ridefinizione delle aliquote che tenga conto della riunificazione della IMU e della TASI, versione IUC, viene introdotta un'importante novità di rilievo, caratterizzata dalla possibilità concessa ai Comuni di azzerare, a proprie spese, le aliquote, tranne che per quella dedicata ai fabbricati D, ove vige la riserva a favore dello stato;

RICHIAMATI in particolare i commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come di seguito riportato:

- *comma 748* consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- *comma 750* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- *comma 751* consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- *comma 752* consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- *comma 753* consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- *comma 754* consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- *comma 755* prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al:

- *comma 756* dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- *comma 757* prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

PRECISATO che la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

TENUTO CONTO inoltre che, in linea generale la definizione di una manovra finanziaria a livello locale deve tener conto anche delle peculiarità del proprio territorio e delle caratteristiche del proprio tessuto economico, nonché delle politiche finanziarie adottate nel tempo dall'Ente medesimo;

RICORDATO che relativamente a quest'ultimo aspetto, la pressione tributaria in materia IMU è rimasta inalterata dal 2015 al 2019 e che tale conferma è avvenuta:

- per l'anno 2016 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2016;
- per gli anni 2017 e 2018 tramite proroga in forma tacita, in assenza di specifica deliberazione di conferma, come consentito dalla Legge 29/2006, articolo 1 comma 169

- per l'anno 2019 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 11 del 237 marzo 2019;

PRECISATO che l'Ente nel definire la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU deve tenere conto sia dei servizi offerti alla comunità negli anni (nonché ove possibile potenziarli e migliorarli) sia dei servizi da offrire;

VALUTATO opportuno confermare la manovra tributaria in materia di IMU già adottata negli anni scorsi al fine di garantire il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, nonché tenuto conto della proposta di manovra avanzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 119 del 16.07.2020 che nel rispetto della nuova normativa contenuta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, si configura in totale continuità con le aliquote IMU e TASI anno 2019 approvate da questo Organo;

ELENCALE di seguito nel dettaglio le aliquote IMU anno 2020, che l'Organo esecutivo ha sottoposto al vaglio di questo Consiglio, definite in base alla "manovre" consentite dal legislatore con legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, ai commi sotto riportati:

<i>Riferimento di legge</i>	<i>Tipologia immobile</i>	<i>aliquota</i>
Comma 748-749	abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,60%
Comma 750	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Comma 751	Beni merce	0,00%
Comma 752	Terreni agricoli	1,06%
Comma 753	Immobili categoria catastale D (ad eccezione di quanto disciplinato al punto D) seguente)	1,06%
Comma 754	Immobili diversi da abitazione principale e diversi da commi 750 a 753(ad eccezione di quanto disciplinato al punto C) seguente)	1,06%
Comma 760	Abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998	0,50%

INDICATE di seguito, in analogia con quanto avvenuto nel passato, le aliquote agevolate che si intende concedere a particolari casistiche, che si aggiungono al quadro tariffario sopra riportato:

- a) abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: a questa fattispecie il Comune concede l'assimilazione tramite riconoscimento di trattamento di favore all'interno del regolamento comunale redatto ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, ed in rispetto della facoltà concessa dal legislatore all'ente di cui al comma 741, lettera c) ed alle condizioni previste dal regolamento;
- b) abitazioni concesse in comodato: a questa fattispecie, in alternativa all'agevolazione che il legislatore ha riservato al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 (base imponibile ridotta del 50 per cento), il Comune concede l'aliquota dello 0,86 %, a condizione che:
 1. siano rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma sopra richiamato, tranne la registrazione del contratto di comodato;
 2. gli interessati presentino al Servizio Gestione Entrate Tributarie di questo Ente, entro e non il 31 dicembre 2020, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile sul sito internet del Comune;

L'aliquota agevolata dello 0,86% riservata dal Comune alle abitazioni concesse in comodato è alternativa alla forma agevolativa indicata dal legislatore al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1; in nessun caso le due agevolazioni potranno sommarsi.

- c) unità immobiliari non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, e non cessato al 31 dicembre 2020, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento del 50% sull'aliquota applicata per tale tipologia di fabbricato, e quindi pari allo 0,53%;
- d) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, e non cessato al 31 dicembre 2020, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata allo Stato;
- e) ulteriori precisazioni ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui ai punti c) e d):
 - gli interessati devono presentare al Servizio Gestione Entrate tributarie di questo Ente, entro e non il 15 gennaio 2021, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio, resa disponibile sul sito internet del Comune;
 - per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate;
 - fermo restando i requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, il trattamento agevolativo si estende a tutto l'anno solare 2020, indipendentemente dalla data di avvio della nuova attività economica;
- f) detrazione particolare in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 14 Nuovo Reg.to IMU approvato con deliberazione C.C. 49/2020): a questa fattispecie il Comune concede per l'anno 2020 (applicabile anche per le annualità 2021 e 2022) una detrazione del 10% dell'imposta dovuta;

VERIFICATO che il terzo punto lettera E sopra richiamato per ragioni operative e di equità è da intendersi applicabile per 12 mesi decorrenti dall'inizio dell'attività economica come meglio sopra precisata;

DATO ATTO che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, istitutiva della "nuova" IMU a partire dal 2020 e al Regolamento Comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 16 luglio 2020;

VALUTATA adeguata la sopradescritta manovra tributaria in materia di IMU, che pur mantenendo inalterata la pressione tributaria rispetto agli anni scorsi, come in precedenza ricordato, garantisce il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2020;

RICORDATO che il termine generale per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote in materia tributaria da parte degli enti locali, è fissato da:

- legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 169, ove è precisato *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme*

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

CONSIDERATO:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 106 c. 3 bis D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, che prevede ulteriormente la proroga al 30 settembre 2020 dei bilanci preventivi 2020/2022 per gli Enti Locali;

RICORDATO che inizialmente il legislatore nel definire il quadro normativo della nuova IMU con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aveva definito anche i termini per l'approvazione del regolamento e aliquote, fissati al 30 giugno 2020 dall'art. 1, comma 779;

VISTO che detto termine è stato abrogato dall'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (meglio noto come Decreto “Rilancio”), il quale ha allineato i termini di approvazione delle delibere TARI ed IMU con l'adozione del bilancio di previsione 2020;

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che “*le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*”;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “*Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane*” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”* all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere positivo in data 27.07.2020 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata *“Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”*;

VISTI:

- l'emendamento n. 1, integrativo, presentato dal Gruppo Consiliare Forza Italia – Centrodestra Fucecchio, prot. n. 19820 del 28.07.2020, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- il parere tecnico e contabile sull'emendamento n. 1, prot. n. 20050 del 29.07.2020, redatto dalla P.O. *“Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”*, Dott.ssa Agnese Granchi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. B);
- il parere dei revisori contabili n. 94 sull'emendamento n. 1, prot. n. 20060 del 29.07.2020, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. C);

DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del personale della segreteria comunale, settore Affari Generali, con il coordinamento e il controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella		AG
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia		A
Padovani Marco	P	
Pagliari Irene	P	
Pilastri Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

DATO ATTO che il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 integrativo alla proposta di deliberazione, nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
14	3 (Cordone, Pilastrì e Porciani)	2	9 (Banti, Bonfantoni, Cafaro, Castaldo, Costante, Mazzei, Padovani, Pagliaro e Spinelli)

DATO ATTO che, successivamente, il Presidente pone in votazione la delibera, nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
14	0	9	5 (Cordone, Pilastrì, Porciani, Ramello e Testai)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di respingere l'emendamento n. 1 integrativo alla proposta di deliberazione, presentato dal Gruppo Consiliare Forza Italia – Centrodestra Fucecchio, prot. n. 19820 del 28.07.2020, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di approvare la seguente manovra finanziaria in tema di aliquote IMU anno 2020 che, nel rispetto della nuova normativa contenuta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, si configura in totale continuità con le aliquote IMU e TASI anno 2019 approvate dal Consiglio comunale, descritta come segue:

- *Aliquote IMU in base alle "manovre" consentite dal Legislatore con L. 160/2019 art. 1:*

<i>Riferimento di legge</i>	<i>Tipologia immobile</i>	<i>aliquota</i>
Comma 748-749	abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,60%
Comma 750	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Comma 751	Beni merce	0,00%
Comma 752	Terreni agricoli	1,06%
Comma 753	Immobili categoria catastale D (ad eccezione di quanto disciplinato al punto D) seguente)	1,06%
Comma 754	Immobili diversi da abitazione principale e diversi da commi 750 a 753(ad eccezione di quanto disciplinato al punto C) seguente)	1,06%
Comma 760	Abitazioni locatè a canone concordato di cui alla L. 431/1998	0,50%

- *Aliquote, detrazioni e assimilazioni Imu per particolari casistiche:*

A) abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: a questa fattispecie il Comune concede l'assimilazione tramite riconoscimento di trattamento di favore all'interno del regolamento

comunale redatto ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, ed in rispetto della facoltà concessa dal legislatore all'ente di cui al comma 741, lettera c) ed alle condizioni previste dal regolamento;

B) abitazioni concesse in comodato: a questa fattispecie, in alternativa all'agevolazione che il legislatore ha riservato al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 (base imponibile ridotta del 50 per cento), il Comune concede l'aliquota dello 0,86 %, a condizione che:

1. siano rispettati tutti i requisiti previsti dal legislatore al comma sopra richiamato, tranne la registrazione del contratto di comodato;
2. gli interessati presentino al Servizio Gestione Entrate Tributarie di questo Ente, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio e resa disponibile sul sito internet del Comune;

L'aliquota agevolata dello 0,86% riservata dal Comune alle abitazioni concesse in comodato è alternativa alla forma agevolativa indicata dal legislatore al comma 747 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1; in nessun caso le due agevolazioni potranno sommarsi.

C) unità immobiliari non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, e non cessato al 31 dicembre 2020, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento del 50% sull'aliquota applicata per tale tipologia di fabbricato, e quindi pari allo 0,53%;

D) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, e non cessato al 31 dicembre 2020, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata allo Stato;

E) ulteriori precisazioni ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui ai punti C) e D):

- gli interessati devono presentare al Servizio Gestione Entrate tributarie di questo Ente, entro e non oltre il 15 gennaio 2021, specifica dichiarazione su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio, resa disponibile sul sito internet del Comune;
- per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate;
- fermo restando i requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, il trattamento agevolativo si estende per 12 mesi dall'inizio dell'attività economica come meglio sopra precisata;

F) detrazione particolare in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 14 Nuovo Regolamento IMU – deliberazione C.C. 49/2020): a questa fattispecie il Comune concede per l'anno 2020 (applicabile anche per le annualità 2021 e 2022) una detrazione del 10% dell'imposta dovuta;

3. di confermare la detrazione di euro 200,00 a favore delle abitazioni principali così come descritta dal legislatore al comma 749 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1;
4. di precisare che per tutto quanto qui espressamente non citato si rimanda alla legge 27 dicembre

2019 n. 160 art. 1, istitutiva della “nuova” IMU a partire dal 2020 e al regolamento comunale in materia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 16 luglio 2020;

5. di ricordare che ai sensi del comma 762 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1, il versamento dell'imposta è dovuta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2020 e la seconda il 16 dicembre 2020. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre;
6. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 :
 - acquista *efficacia* dalla data di pubblicazione *sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con *effetto* dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata *sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno*;
7. di incaricare la responsabile del *Servizio Gestione Entrate tributarie*, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle manovra tributaria, qui in esame;
8. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra tributaria IMU 2020 entro il termine fissato da legge e secondo le nuove regole in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi, affinché la stessa possa entrare in vigore a partire dall'anno 2020; con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
14	0	9	5 (Cordone, Pilastrì, Porciani, Ramello e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.